

Statuto del Comune di Lainate (MI)
Adottato con deliberazioni c.c. nn. 26 e 43 dell'11 aprile 2000
e 22 giugno 2000 esecutive con provvedimento dell'O.R.C.
del 14 luglio 2000 atti n. 459 e modificato con deliberazione
c.c. n. 104 del 19 dicembre 2007, deliberazione c.c. n. 16 del
29 febbraio 2012

INDICE

TITOLO I

CAPO I

- Art. 1 Disposizioni generali
 Art. 2 Gonfalone e stemma
 Art. 3 Territorio

CAPO II

- Art. 4 Funzioni del Comune
 Art. 5 Circondari aree metropolitane e comuni limitrofi

CAPO III

- Art. 6 Decentramento amministrativo

TITOLO II

CAPO I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- Art. 7 Organi del Comune
 Art. 8 Consiglio comunale
 Art. 9 Durata del Consiglio comunale
 Art. 10 Prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto
 Art. 11 Nomina del Presidente del Consiglio comunale
 Art. 12 Funzionamento del Consiglio comunale
 Art. 13 Organizzazione dei Gruppi Consiliari
 Art. 14 Conferenza dei Capigruppo
 Art. 15 Consiglieri Comunali
 Art. 16 Commissioni comunali permanenti
 Art. 17 Commissioni consiliari di inchiesta e ordinarie
 Art. 18 Competenze del Consiglio comunale
 Art. 19 Esercizio della potestà regolamentare

CAPO II

- Art. 20 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale
 Art. 21 Mozione di sfiducia

CAPO III

- Art. 22 Giunta comunale - Competenze
 Art. 23 Composizione e presidenza
 Art. 24 Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenze sospensione o decesso del sindaco
 Art. 25 Nomina, durata, cessazione della Giunta comunale
 Art. 26 Funzionamento della Giunta

CAPO IV

- Art. 27 Sindaco organo istituzionale
 Art. 28 Deleghe rilasciate dal Sindaco
 Art. 29 Competenze del Sindaco quale capo della amministrazione comunale
 Art. 30 Competenze del sindaco quale ufficiale di governo
 Art. 31 Potere di ordinanza del Sindaco

CAPO V

- Art. 32 Pubblicazione, esecutività e controllo delle deliberazioni

TITOLO III

CAPO I

- Art. 33 Consulte
 Art. 34 Promozione della vita associativa

CAPO II

- Art. 35 Partecipazione alla vita amministrativa
 Art. 36 Consultazioni
 Art. 37 Istanze, proposte e petizioni
 Art. 38 Azione popolare
 Art. 39 Pubblicità degli atti amministrativi
 Art. 40 Istituzione del Difensore Civico
 Art. 41 Elezione del Difensore Civico
 Art. 42 Funzioni del Difensore Civico
 Art. 43 Relazione al Consiglio comunale

CAPO III

- Art. 44 Referendum

TITOLO IV

CAPO I

- Art. 45 Servizi pubblici comunali
 Art. 46 Gestione diretta dei servizi pubblici
 Art. 47 Aziende speciali ed istituzioni

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 48 Convenzioni
 Art. 49 Consorzi
 Art. 50 Accordi di Programma

TITOLO V

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 51 Organizzazione degli uffici comunali
 Art. 52 Direttore generale
 Art. 53 I responsabili di servizio

CAPO II

- Art. 54 Provvedimenti disciplinari
 Art. 55 Collaborazioni esterne con contratti a tempo determinato

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 56 Stato giuridico e trattamento economico
 Art. 57 Funzioni del segretario generale
 Art. 58 Vice - segretario

TITOLO VI

CAPO I

DELIBERAZIONI

- Art. 59 Pareri istruttori

TITOLO VII

CAPO I

FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 60 L'ordinamento della finanza
 Art. 61 Attività finanziaria ed amministrazione del patrimonio del comune
 Art. 62 Contabilità comunale: il bilancio
 Art. 63 Rendiconto della gestione
 Art. 64 Revisione economica - finanziaria
 Art. 65 Tesoreria

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 30 maggio 2012

Art. 66 Attività contrattuale del comune

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 67 Approvazione e modifica del presente statuto

Art. 68 Adozione dei regolamenti

Art. 69 Entrata in vigore

_____ • _____

TITOLO I
CAPO I
**Art. 1
Disposizioni generali**

1. Il Comune di Lainate è ente autonomo nell'ambito della Regione Lombardia sulla base dei principi Costituzionali.

2. Il Comune di Lainate rappresenta la comunità Lainatese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

3. Il Comune di Lainate riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.

**Art. 2
Gonfalone e stemma**

1. Il Comune ha propri gonfalone e stemma riconosciuti con provvedimento statale.

2. Il regolamento comunale e le norme del d.p.c.m. 3 giugno 1986 disciplinano l'uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali.

**Art. 3
Territorio**

1. Il Comune di Lainate comprende la parte di territorio del suolo regionale Lombardo delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il territorio di Lainate e comprende il capoluogo, dove si trova la sede del Municipio, e le località di Barbaiana, Grancia e Pagliera.

3. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione Lombardia. Tale iniziativa deve essere assunta dal Consiglio comunale con deliberazione approvata con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
**Art. 4
Funzioni del comune**

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

2. I principi che ispirano l'azione dell'Amministrazione comunale sono la tutela e la promozione del primato della persona umana e della famiglia.

3. Il Comune esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia secondo il principio di sussidiarietà e di solidarietà e svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Gli obiettivi preminenti del Comune sono finalizzati all'affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi, ed alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e per sollecitarne la partecipazione alla vita civica.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con un'ideologia politica ambientale; favorisce lo sviluppo economico nell'ambito delle proprie competenze; promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini; favorisce il progresso della cultura, le pari opportunità e l'integrazione delle diverse realtà socio-culturali nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

6. Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi mediante programmi generali e programmi setto-

riali, coordinandoli con quelli più generali degli Enti territoriali sovracomunali.

Art. 5
Circondari aree metropolitane e comuni limitrofi

1. Il Comune di Lainate assume come orientamento fondamentale della propria azione amministrativa la partecipazione ai circondari ed alle circoscrizioni territoriali che saranno determinate dagli Enti territoriali sovracomunali. Le forme concrete saranno assunte con delibera consiliare.

2. Il Comune di Lainate si impegna ad informare preventivamente le Amministrazioni dei comuni limitrofi sui provvedimenti di autorizzazione e concessione di attività produttive localizzate ai confini del territorio comunale che possano incidere sul territorio e sull'ambiente per il loro particolare ciclo produttivo.

3. Il Comune quale confinante con la Provincia di Varese si impegna a trasmettere e a richiedere qualsiasi informativa o applicare le particolari disposizioni che saranno emanate dall'Assessorato all'Ecologia della Provincia di Varese per la tutela dell'ambiente interessanti i territori dei Comuni di fascia.

CAPO III
**Art. 6
Decentramento amministrativo**

1. L'Amministrazione comunale eroga i servizi attraverso i propri uffici centrali e periferici.

2. Il Sindaco può delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo e la firma degli atti ad un Assessore oppure ad un Consigliere comunale.

3. La delega è trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio comunale. La delega può essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco ed è comunicata agli organismi di cui sopra.

TITOLO II
CAPO I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
**Art. 7
Organi del comune**

1. Sono organi del Comune:
il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

**Art. 8
Consiglio comunale**

1. Le norme relative alla composizione ed elezione del Consiglio comunale, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e posizione giuridica dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

2. Nel periodo elettorale il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

Tale documento deve essere reso pubblico tramite l'affissione all'Albo Pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste (art. 30 l. 81/93) nonché, entro trenta giorni dalle elezioni, i redditi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

**Art. 9
Durata del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

**Art. 10
Prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale dei voti con esclusione del Sindaco

neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Il Consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti ai sensi della legge e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di coloro per i quali sussistono le condizioni previste dalla legge, provvedendo alla surrogazione degli ineleggibili e all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. Il Consiglio procede alla elezione del presidente dell'assemblea secondo le modalità del successivo articolo.

6. La seduta del Consiglio, dopo la nomina del presidente e sotto la sua presidenza continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vice-Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 11

Nomina del presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo interno il Presidente del Consiglio.

2. A tal fine vengono indette con votazione palese nella stessa seduta, le seguenti votazioni:

a) 1° votazione

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

b) 2° votazione

In caso di esito negativo si procede alla 2° votazione. Il Presidente è eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

c) 3° votazione

Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie più voti o il più anziano di età nel caso di parità di voti.

3. Il Presidente entra immediatamente in carica assumendo la Presidenza dell'Assemblea per la trattazione dei successivi argomenti iscritti all'o.d.g.

4. La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con ogni altra funzione rivestita per l'Ente o nell'Ente, come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, Enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, componente di commissioni dell'Ente.

5. Il Presidente dell'Assemblea ha durata pari a quella del Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio:

- Rappresenta il Consiglio comunale e tutela le prerogative di ciascun Consigliere;
- Convoca il Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica;
- Riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul rapporto straordinario pervenuto dai revisori dei conti;
- Formula l'o.d.g. inserendovi le proposte compiutamente istruite;
- Presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di un consigliere o del Sindaco;
- Proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- Firma, insieme al Segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento e ne promuove l'attività;
- Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari per gli argomenti da sottoporre al Consiglio invitando a tale conferenza il Sindaco o suo delegato;
- Convoca i Presidenti delle Commissioni almeno una volta all'anno per verificare il funzionamento delle stesse;
- Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale;

7. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati.

La proposta di revoca diventa esecutiva se è approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.

8. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio con la procedura di cui al comma 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento dello stesso con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Regolamento fissa le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie. Il detto regolamento disciplina, inoltre la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 13

Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Tutti gli altri casi sono regolati dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 14

Conferenza dei capigruppo

1. E' costituita la conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e dai capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi consiliari.

2. Il regolamento del Consiglio comunale determina le competenze ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 15

Consiglieri comunali

1. I consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.

2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli Enti del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'espletamento del loro mandato.

3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo regolamento.

4. Il Comune, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori Comunali ed al personale del Comune, che si trovino implicati in conseguenze di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti civili o penali, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'Ente. Le relative spese processuali sono poste a carico del bilancio del Comune. Il Comune provvede al recupero delle spese processuali sostenute se gli Amministratori ed i dipendenti vengono condannati con sentenza definitiva passata in giudicato.

5. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentata dai Consiglieri, in Consiglio o con lettera agli stessi entro trenta giorni.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal medesimo consigliere al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Su proposta del Presidente del Consiglio, il Consigliere che non interviene nel corso di ogni anno a quattro sedute, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dal Consiglio, a maggioranza di voti. La proposta di decadenza deve essere inserita all'ordine del giorno e notificata all'interessato almeno dieci giorni prima. Trascorso tale termine senza che da parte del Consigliere sia stata prodotta alcuna giustificazione oppure che quelle prodotte non siano ritenute plausibili, il Consiglio, con deliberazione da adottare in seduta pubblica, lo dichiara decaduto. Il Consigliere può impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale e in tal caso il Consiglio comunale dovrà attendere

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 30 maggio 2012

la pronuncia del Giudice prima di procedere alla surroga del Consigliere dichiarato decaduto.

8. Nei Consigli Comunali il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

9. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 8.

Art. 16**Commissioni comunali permanenti**

1. Le Commissioni Comunali hanno il compito di formulare, tramite la Giunta comunale, progetti e proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale; possono assumere iniziative di rilevanza esterna tramite l'Assessore delegato. Esprimono pareri in ordine alle questioni sottoposte dall'Amministrazione comunale.

2. I componenti delle Commissioni Comunali designati dai gruppi consiliari possono essere tutti coloro che godono dei diritti elettorali.

3. Il Presidente delle Commissioni è nominato direttamente dal Consiglio comunale.

4. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 17**Commissioni consiliari di inchiesta e ordinarie**

1. Il Consiglio può istituire:

- Commissioni di inchiesta incaricate di esperire indagini conoscitive su argomenti di particolare interesse per riferirne al Consiglio comunale.
- Commissioni Consiliari con finalità, facoltà e durata determinate di volta in volta dal Consiglio comunale.

Art. 18**Competenze del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'attività del Comune.

2. La competenza del Consiglio comunale è limitata agli atti fondamentali determinati dalla legge.

Art. 19**Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio comunale nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente statuto i regolamenti obbligatori e facoltativi proposti dalla Giunta volti a favorire il miglior funzionamento dell'Ente.

2. I regolamenti approvati con gli atti deliberativi divenuti esecutivi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Ai regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, c. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

CAPO II

Art. 20**Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Egli è membro del rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

3. Il Sindaco persegue il fine di rispettare pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 125 del 10 aprile 1991 prevedendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune nonché nella nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sono presentati al Consiglio comunale, da parte del

Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo e queste sono inviate ai Consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta consiliare.

5. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione, almeno cinque giorni prima del Consiglio comunale, di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 21**Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e rispettiva Giunta decadono dalle loro cariche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

5. Il Segretario informa il Prefetto dello scioglimento del Consiglio per la nomina del Commissario.

CAPO III

Art. 22**Giunta comunale - Competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni del governo e nelle funzioni organizzative:

1. Propone al Consiglio i regolamenti e approva il regolamento per il proprio funzionamento;
2. Approva i progetti e i programmi esecutivi;
3. Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
4. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
5. (abrogato);
6. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7. Esprime parere sulla nomina e revoca del Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
8. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce per le elezioni, l'ufficio elettorale cui è rimesso l'accertamento sulla regolarità del procedimento;
9. Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
10. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
11. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;

12. Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
13. Determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
14. Approva il piano esecutivo di gestione su proposta del Direttore Generale affidando la dotazione di strutture, mezzi e personale necessari ai Responsabili di aree organizzative o di servizio;
15. *(abrogato)*;
16. Delibera le riassunzioni di personale dimessosi volontariamente;
17. Approva le dotazioni organiche e le relative variazioni;
18. Approva le deliberazioni di atti politici discrezionali e le convenzioni con gli Enti di volontariato ed Associazioni;
19. Approva la deliberazione di gemellaggi previo atto di indirizzo del Consiglio comunale;
20. Determina le indennità ad personam spettanti al Direttore Generale e/o ai Dirigenti o Funzionari assunti extra dotazione organica di cui agli artt. 90 e 110 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
21. Determina i compensi spettanti, per gli incarichi di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
22. Indica le priorità per quanto riguarda l'attuazione dei programmi in ordine ad acquisti, appalti e contratti;
23. Adotta le deliberazioni di variazione d'urgenza del bilancio;
24. Delibera in materia di toponomastica stradale;
25. Individua legali fiduciari cui affidare i relativi incarichi.

Art. 23

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette Assessori tra cui il Vice-Sindaco.
2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
3. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.
4. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 24

Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenze, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione;
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.
6. Il Prefetto provvede alla nomina di un Commissario a seguito del decreto di scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

Art. 25

Nomina, durata, cessazione della Giunta comunale

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco ed addetti ai vari rami dell'Amministrazione comunale ripartiti per settori omogenei.
2. Gli Assessori partecipano al Consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti il proprio settore.
3. La Giunta rimane in carica per l'intero mandato amministrativo, salvo i casi previsti dalla legge;
4. Gli Assessori singoli cessano la carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
5. Le dimissioni sono accolte dal Sindaco dopo che le stesse sono state presentate al protocollo del Comune.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. L'Assessore che senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta decade dalla carica.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Tale maggioranza non è richiesta quando non si tratta di assumere provvedimenti deliberativi.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, possono però essere ammesse alle sedute persone non appartenenti alla Giunta stessa al fine di relazionare od illustrare gli argomenti sottoposti a suo esame o di coadiuvare il Segretario comunale.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la Giunta e dal Segretario o dal Vice - Segretario; può svolgere le funzioni di segretario della Giunta anche un Assessore.
8. La Giunta può adottare anche un proprio regolamento interno.
9. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, convoca e presiede la Giunta: Il Vice-Sindaco e l'Assessore secondo l'ordine di elencazione comunicato dal Sindaco nella prima seduta del Consiglio comunale.

CAPO IV

Art. 27

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, con il colore verde rivolto verso l'alto.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 30 maggio 2012

Art. 28 Deleghe rilasciate dal Sindaco

1. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina un assessore chiamato Vice Sindaco con delega a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Tale delega è comunicata al Consiglio comunale, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica.

2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi ai poteri delegati.

3. Nel rilascio delle deleghe, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili di servizio.

4. Il Sindaco può modificare o revocare, con proprio provvedimento, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore qualora, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere redatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

6. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco secondo quanto disposto dal presente Statuto.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o a più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 29 Competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- a) Rappresenta il Comune.
- b) Convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli argomenti, su cui la Giunta deve deliberare, in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti unitamente all'assessore da lui delegato quando è richiesto dalla legge o dal presente Statuto.
- c) Determina gli argomenti e gli ordini del giorno da trattarsi nelle adunanze della Giunta comunale.
- d) Vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici affinché si dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, secondo le direttive impartite.
- e) Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicando le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e della L. 689 del 24 novembre 1981.
- f) Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore che convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- g) Sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali.
- h) Sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti Comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi.
- i) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il Sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti nonché sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 30 Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo:

- a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- b) Adotta gli atti attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
- c) Provvede allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
- d) Esercita la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate alla lettera a) ad un Consigliere comunale.

Art. 31 Potere di ordinanza del Sindaco

1. Quale Ufficiale di governo il Sindaco adotta, con atto motivato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Il Prefetto esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento.

2. Qualora l'ordinanza adottata sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fosse incorso. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Se le ordinanze dispongono per la generalità degli abitanti sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio e agli appositi spazi comunali, altrimenti, vanno notificate alle persone a cui sono dirette.

4. La legge determina modalità e procedure per la presentazione dei ricorsi da parte dei cittadini avverso le ordinanze. Nel caso di inosservanza, il Sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio del provvedimento a spese degli interessati e dispone l'applicazione di sanzione pecuniaria amministrativa come previsto dalla legge.

5. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

CAPO V

Art. 32 Pubblicazione, esecutività e controllo delle deliberazioni

1. La materia relativa alla pubblicazione, alla esecutività ed al controllo delle deliberazioni è disciplinata dalle Leggi dello Stato e dalla Legge Regionale in tema di controllo sugli atti.

TITOLO III

CAPO I

Art. 33 Consulte

1. Il Comune favorisce la costituzione di consulte comunali formate da rappresentanti di gruppi e di associazioni, comitati ed altri organismi aventi le medesime finalità.

2. Il Comune, attraverso gli organi competenti, valuta le proposte, le richieste ed i suggerimenti pervenuti dalle consulte dando loro risposta.

3. Il funzionamento ed i compiti delle consulte sono determinati da apposito regolamento da loro redatto e trasmesso per la presa d'atto da parte degli organi comunali competenti.

4. Qualora le Consulte desiderassero il riconoscimento di «Consulta comunale» il regolamento sarà approvato dal Consiglio comunale.

Art. 34 **Promozione della vita associativa**

1. Il Comune riconosce e promuove il valore della vita associativa, dedicando specifica attenzione alle diverse forme di volontariato.

2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo possono essere assicurati, tenuto conto delle strutture esistenti e delle possibilità finanziarie, adeguati sostegni economici diretti e indiretti, da attivare principalmente secondo la forma della convenzione. Le modalità concrete sono fissate da apposito regolamento.

3. A tal fine è istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi senza fini di lucro che operano nel Comune. Nella domanda d'iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite - che devono essere non contrarie alla legge - la relativa attività, la consistenza numerica, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo ed a farlo riconoscere «senza fine di lucro».

4. Nel caso in cui vengano riconosciuti sostegni economici, l'Associazione beneficiaria è tenuta a fornire il rendiconto annuale.

5. Agli organismi iscritti all'albo, su richiesta, nei limiti delle disponibilità potranno essere assegnate sedi ed ogni altra struttura pubblica secondo modalità d'uso appositamente deliberate in relazione al numero delle richieste, alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

CAPO II

Art. 35 **Partecipazione alla vita amministrativa**

1. Il Comune adotta le opportune iniziative atte a promuovere i diritti dell'infanzia e delle famiglie: si impegna a sentire periodicamente i ragazzi delle scuole del Comune secondo le modalità da concordare con i rispettivi Responsabili.

Art. 36 **Consultazioni**

1. Gli organi del Comune nel procedimento relativo alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini possono procedere alla consultazione degli interessati direttamente secondo gli strumenti e le modalità che riterranno più opportune od indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.

Art. 37 **Istanze, proposte e petizioni**

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco, istanze, proposte e petizioni per la soluzione di questioni di interesse generale.

2. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La risposta può anche consistere nell'informazione sullo stato di istruttoria della pratica, della quale devono essere definiti tempi certi di conclusione.

Art. 38 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alla giurisdizione amministrativa o ordinaria le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese saranno a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 39 **Pubblicità degli atti amministrativi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di semplicità delle procedure.

2. Con apposito regolamento è assicurato ai Cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie degli stessi, previo pagamento dei soli costi di fotocopia e di altri oneri fiscali se previsti dalla legge.

3. Il Regolamento inoltre:

- a) Individua i funzionari, gli uffici ed i servizi comunali responsabili dei procedimenti amministrativi garantendo la semplicità, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza degli stessi.
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai Cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure ed i termini entro i quali gli uffici sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati;
- c) assicura il diritto dei Cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione con i limiti imposti dalla legge ai soli fini della tutela dell'interesse generale e del segreto d'ufficio.

Art. 40 **Istituzione del Difensore Civico** *(abrogato)*

Art. 41 **Elezione del Difensore Civico** *(abrogato)*

Art. 42 **Funzioni del Difensore Civico** *(abrogato)*

Art. 43 **Relazione al Consiglio comunale** *(abrogato)*

CAPO III

Art. 44 **Referendum**

1. Il Comune garantisce l'istituto del referendum su materie di esclusiva competenza locale.

2. La proposta di referendum deve essere presentata da un comitato promotore costituito da almeno 150 cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune e rappresentato in tutta la procedura dal primo firmatario o da un suo delegato. La commissione elettorale comunale informerà entro trenta giorni dalla presentazione della proposta di referendum il primo firmatario, il Presidente del Consiglio e il Sindaco sulla:

- regolarità del comitato promotore;
- ammissibilità formale della proposta di referendum in base a quanto stabilito dal comma 9 del presente articolo;
- chiarezza del quesito proposto.

3. Il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità del referendum ne prende atto e può formulare proposte di soluzione dell'oggetto referendario al comitato promotore, il quale entro dieci giorni dalla data di esecuzione della delibera è tenuto ad accettare o respingere le soluzioni prospettate con lettera sottoscritta dal primo firmatario.

Il Comitato promotore ha novanta giorni di tempo per la raccolta delle firme, la cui autenticazione avviene davanti al notaio cancelliere, Segretario comunale o ad altri impiegati a ciò delegati dal Sindaco.

I novanta giorni decorrono:

- a) dalla data di rifiuto della soluzione proposta del Consiglio comunale al comitato promotore;
- b) trascorsi i trenta giorni entro cui il Consiglio comunale poteva formulare le proposte di soluzione sull'oggetto referendario.

4. La commissione elettorale comunale, entro trenta giorni dalla presentazione delle firme da parte del comitato promotore, verifica l'effettivo raggiungimento del quorum necessario

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 30 maggio 2012

per l'indizione del referendum e ne dà notizia al Sindaco, che è tenuto a indirlo entro dieci giorni a condizione che la proposta referendaria sia stata sottoscritta da almeno 2000 cittadini che risultino regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'ammissibilità del referendum.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Il referendum deve avere luogo entro i sei mesi successivi alla data di indizione ma non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

7. Il Sindaco può decidere di cumulare nella stessa consultazione locale più referendum concernenti tematiche diverse su materie di esclusiva competenza comunale.

8. Il Sindaco sottopone al Consiglio comunale, entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati, l'esito della consultazione perché deliberi in merito.

Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

9. Il referendum non è ammesso oltre che per le materie che la Legge sottrae alle consultazioni popolari anche per:

- a) questioni riguardanti le persone
- b) questioni riguardanti minoranze etniche e religiose
- c) indirizzo politico - amministrativi in materia di tributi locali e tariffe
- d) materie già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni.

TITOLO IV

CAPO I

Art. 45

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune si organizza in modo da fornire adeguati servizi per soddisfare le esigenze dei Cittadini in relazione alle proprie competenze.

2. Con apposito regolamento istituisce la carta dei servizi disciplinando modalità, procedure, tempi di erogazione e verifiche delle qualità dei servizi pubblici comunali.

3. Il Comune, nell'organizzazione dei propri servizi può ricorrere alla collaborazione dei privati individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dai regolamenti ogni qualvolta ricorrono le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale previste dalla legge.

Art. 46

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare, se lo ritiene, l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici esercizi con le seguenti forme:

- a) in economia, quando per dimensioni o per le caratteristiche del servizio non si ritenga opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di Società di capitali, a prevalente capitale pubblico locale in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare o l'opportunità della partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in concessione, dovranno essere indicati i mezzi e le caratteristiche di cui all'art. 3 d.p.r. 1 ottobre 1986 n. 920.

Art. 47

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale approvandone lo Statuto.

2. Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «Istituzioni» dotate di sola autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'azienda e della istituzione sono:

- il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per le elezioni a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali.
- Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.
- Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato con concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da statuto e dai regolamenti adottato dalle aziende stesse e trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione. Le Istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti deliberati dal Consiglio comunale.

5. Spetta al Comune conferire alle aziende il capitale di dotazione, determinare le finalità, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. L'azienda e l'istituzione hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

7. Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con altri organismi sovracomunali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 49

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e con altri organismi sovracomunali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste da apposito regolamento.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune di tutti gli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo Delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 50

Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune con altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal

Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione pena la decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000 ed al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti per opere, interventi e programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 51

Organizzazione degli uffici comunali

1. Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione e separazione dei compiti di amministrazione, indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Assume come criteri dell'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità nonché, di efficienza ed efficacia.

Con uno o più regolamenti sono disciplinati l'ordinamento generale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 52

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Con le stesse modalità può affidare l'incarico al Segretario Generale del Comune.

Art. 53

I responsabili di servizio

1. Al Sindaco compete la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali e l'affidamento degli incarichi di responsabili delle aree di posizione organizzativa secondo le modalità e di criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Ad essi competono tutti i compiti gestionali e di attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti con atti di indirizzo degli organi politici che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti non riservano a questi ultimi, al Segretario o al Direttore Generale.

3. A detti responsabili spettano, in particolare, le competenze elencate dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

Art. 54

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari previsti dalla Legge e dal regolamento sono comminati dall'Ufficio competente per procedimenti disciplinari individuati con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici

Art. 55

Collaborazioni esterne con contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio, di area organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 56

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 57

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario Generale del Comune, che dipende funzionalmente dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto e al regolamento;
- partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- Può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o dal Sindaco ivi compresi compiti gestionali e di attuazione di obiettivi e di programmi definiti con atti di indirizzo degli organi politici ed in particolare le competenze elencate all'art. 97 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina le attività quando non è nominato il Direttore Generale.

Art. 58

Vice - Segretario

1. Il Comune può nominare un Vice - Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice - Segretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni nei casi previsti dalla legge.

3. La nomina del Vice - Segretario avviene a seguito di un concorso pubblico per titoli ed esami. I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti per l'accesso in carriera del Segretario comunale.

TITOLO VI

CAPO I

DELIBERAZIONI

Art. 59

Pareri istruttori

1. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di area e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri non favorevoli devono essere congruamente motivati.

I pareri istruttori previsti dal presente articolo sono inseriti nella deliberazione.

TITOLO VII

CAPO I

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 60

L'ordinamento della finanza

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 61

Attività finanziaria ed amministrazione del patrimonio del comune

1. Il Comune determina con deliberazione consiliare i corrispettivi e le tasse a carico degli utenti con opportune differenziazioni in rapporto al costo da sostenere per fronteggiare i servizi pubblici.

2. Il settore ragioneria cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato ogni anno. L'ufficio provvede alle operazioni di inventario, alle successive aggiunte e modificazioni ed alla conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio del Comune.

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 30 maggio 2012

Art. 62**Contabilità comunale: il bilancio**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge.
2. Il bilancio di previsione annuale redatto in termini di competenza, corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, salvo diverse disposizioni normative osservando i principi di unità annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario equilibrio economico e pubblicità.
3. Deve allegare, inoltre, al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo, il rendiconto deliberato, con gli eventuali provvedimenti adottati per la copertura di disavanzo.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli enti e le aziende dipendenti dal Comune sono tenuti a presentare il loro bilancio approvato alla approvazione del Consiglio comunale entro trenta giorni prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

Art. 63**Rendiconto della gestione**

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Gli Enti e le aziende dipendenti del Comune sono obbligati a presentare il loro bilancio consuntivo approvato entro il 30 maggio di ogni anno per la successiva approvazione da parte del Consiglio comunale. I bilanci consuntivi di tali Enti o aziende devono essere approvati prima del rendiconto comunale.
4. Qualora per eventi straordinari ed imprevedibili il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, il Consiglio comunale adotta entro il 30 settembre successivo provvedimenti per il riequilibrio della gestione.
5. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime valutazione sui risultati conseguiti in rapporto alla relazione previsionale e programmatica approvata all'inizio dell'esercizio verificandone i contenuti ed i costi. E' allegata, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori del conto.

Art. 64**Revisione economica - Finanziaria**

1. La revisione economica - finanziaria è di competenza del Collegio dei Revisori del conto.
2. Nomina e funzioni del Collegio dei revisori del conto sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento.

Art. 65**Tesoreria**

1. Il Comune si avvale di un servizio di Tesoreria regolato da apposito regolamento.

Art. 66**Attività contrattuale del Comune**

1. Il Comune per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per le vendite, acquisti a titolo oneroso, permuta, locazioni, provvede mediante contratti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67**Approvazione e modifica del presente Statuto**

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale con la procedura di cui al d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione parziale o totale dello Statuto, sono deliberate del Consiglio comunale con le stesse procedure di cui al comma 1.

Art. 68**Adozione dei regolamenti**

1. Il Consiglio comunale nell'esercizio della podestà regolamentare, nel rispetto della legge e del presente Statuto adotta i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - Regolamento per funzionamento delle Commissioni Comunali;
 - Regolamento per l'utilizzo degli spazi e delle strutture pubbliche;
 - Regolamento disciplinante la pubblicità degli atti amministrativi;
 - Regolamento per la disciplina dei contratti;
 - Regolamento per la gestione in economia dei servizi;
 - Regolamento di contabilità;
 - Per i Regolamenti esistenti il Consiglio comunale provvede, in base alla nuova normativa, al loro adeguamento.

Art. 69**Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo il controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di avvenuta pubblicazione al Ministero dell'Interno per essere inserito nell'apposita raccolta ufficiale degli Statuti dopo un anno dalla sua approvazione.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente;
4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Il presente articolo si applica anche alle modifiche statutarie.